

5.1 Regolamento per le Famiglie Diurne

Ammissione

- È richiesto alle famiglie diurne di diventare membri dell'Associazione Appoggio familiare (AFVP) Valposchiavo. La quota sociale annua è di CHF 20.— (persona singola) e CHF 30.— (coppia).
- L'Associazione è autorizzata a contattare il Comune di domicilio per informazioni.
- Per Legge, l'Associazione deve segnalare tutti gli affidamenti e i dati rilevanti e riguardanti la famiglia all'Ufficio del Servizio sociale Cantonale.

Salario e indennità

Il salario lordo per ogni bambino in affidamento è di:

- CHF 6.— / ora (dalle 8:00 alle 20:00)
- CHF 7.50.-/ora (prima delle 8:00 e dopo le 20:00)
- CHF 10.— / notte (dalle 20.00 alle 08.00)
- CHF 0.70.—/ Km/h

Trasporto

I pasti sono computati separatamente:

tariffa	Età del bambino	Colazione in CHF	Merenda in CHF	Pranzo in CHF	Cena in CHF
1	0 - 3 anni	2.-	2.-	5.-	4.-
2	4 - 6 anni	2.-	2.-	6.-	4.-
3	7 - 16 anni	2.-	2.-	8.-	4.-

- Altre spese devono essere regolate direttamente con i genitori affidanti (per es.: pannolini entrate al cinema, piscina, ecc.).
- Mensilmente alla mamma diurna viene corrisposta l'indennità per le vacanze, pari all'8,33% del salario.
- La data prevista per le ferie deve essere comunicata con almeno 1 mese di anticipo alla famiglia affidante.
- Gli assegni per i figli sono pagati qualora non siano già percepiti.
- Il formulario per il conteggio delle ore deve essere trasmesso all'Associazione AFVP debitamente firmato dalla famiglia affidante, entro il 5° giorno del mese successivo. Qualora il documento arrivasse dopo tale data, il pagamento verrebbe posticipato al mese successivo.
- In caso di assenza per malattia del bambino affidato, alla famiglia diurna viene pagata un'indennità corrispondente alle ore di affido stabilite per giorno per un massimo di 2 giorni al mese.
- Per contenere le spese postali, è possibile che i conteggi degli stipendi siano spediti ogni tre mesi circa mentre il salario è versato puntualmente ogni mese, sul conto corrente indicato.

Oneri sociali e altre deduzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Il salario lordo e le indennità vacanze sono soggetti ai contributi di legge. • Le deduzioni sono così ripartite: <ul style="list-style-type: none"> ○ AVS, AD, AI secondo i parametri di legge, a carico della mamma diurna; ○ AVS, AD, AI secondo i parametri di legge, a carico dell'AFVP; ○ L'AFVP è affiliato alla cassa cantonale di compensazione, Coira.
Assicurazione malattia	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di malattia viene retribuito il 80% del salario lordo, calcolato sulla media mensile degli ultimi salari percepiti e con almeno 3 mesi di lavoro in attivo. • La malattia, dopo il 3° giorno, deve essere comprovata da un certificato medico. • Il diritto all'indennità per malattia ha una durata massima di 730 giorni.
Assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> • La mamma diurna usufruisce delle seguenti prestazioni assicurative: • IP (infortunio professionale) : a carico dell'AFVP; • INP (infortunio non professionale): a carico della mamma diurna. • La mamma diurna che effettua mediamente meno di 8 ore lavorative alla settimana, non è coperta dall'assicurazione INP e conseguentemente non è soggetta al pagamento della stessa. • Ogni famiglia affidante è tenuta a stipulare un'assicurazione responsabilità civile privata a copertura di eventuali danni che il bambino affidato causa alla famiglia diurna. • Inoltre l'associazione stipula un'assicurazione di responsabilità civile collettiva. • Tutti i sinistri devono essere annunciati tempestivamente all'associazione.
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'AFVP organizza delle serate o delle giornate di formazione alle quali la famiglia diurna è tenuta a partecipare.
Contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • L'associazione Appoggio familiare Valposchiavo stipula un contratto di lavoro con la famiglia diurna, che si conclude con l'inoltro di una disdetta scritta. Il contratto di lavoro è vincolato al/ai contratto/i di affidamento e si attiva solo il giorno in cui prende avvio l'affidamento stesso. A conclusione del contratto di affidamento e qualora non ci sia più nessun altro contratto aperto o nuovamente stipulato, il contratto di lavoro viene sospeso e termina comunque automaticamente anche senza la disdetta scritta al più tardi entro la fine dell'anno nel quale l'ultimo contratto di affidamento si è concluso.
Contratto di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • L'affidamento del/dei bambino/bambini è regolato tra la famiglia affidante e la famiglia diurna tramite il contratto di affidamento. • Stabilisce e regola i giorni, gli orari e le modalità dell'affidamento. • La famiglia diurna può accudire al massimo quattro bambini in affidamento.
Disdetta	<ul style="list-style-type: none"> • La famiglia affidante o diurna che, per motivi diversi, non fosse soddisfatta dopo il primo incontro, è tenuta ad avvisare il/la coordinatore/trice entro i 2 giorni seguenti. • In caso di difficoltà con la famiglia affidante, la famiglia diurna deve far capo immediatamente al/la coordinatore/trice. • Per tutti gli affidamenti della durata prevista di oltre 3 mesi, verrà stipulato un accordo scritto sull'affidamento (contratto) che prevede un periodo di prova di un mese. • Trascorso il periodo di prova, chi delle due famiglie volesse interrompere l'affidamento deve inoltrare regolare disdetta all'AFVP con un anticipo di 2 mesi.
Norme per l'affidamento	<p>Le famiglie diurne non possano curare privatamente dei bambini (art. 12 dell'Ordinanza federale sull'Affiliazione / art. 16 Regolamento di applicazione all'Ordinanza federale sull'Affiliazione e alla Legge Maternità e</p>

infanzia).

La famiglia affidante, sia durante il periodo di prova che per tutta la durata dell'affidamento, si impegna a portare il bambino alla famiglia diurna, durante gli orari stabiliti in precedenza e di comune accordo. Da parte sua la famiglia diurna si impegna ad occuparsi personalmente del bambino affidatole. In caso di impedimento, la famiglia affidante deve avvisare la famiglia diurna con almeno 24 ore di anticipo o comunque a tempo debito. Se questa norma non fosse ottemperata la famiglia diurna conteggerà regolarmente le ore di frequenza stabilite.

La famiglia diurna è vincolata dal segreto professionale.

Privacy del bambino

- La famiglia diurna non può pubblicare fotografie del bambino affidante sui social networks.

Collocamento e accompagnamento

- Il/la coordinatore/trice dell'AFVP ha l'obbligo di valutare l'idoneità delle famiglie diurne ed è presente durante il colloquio di presentazione delle famiglie interessate.
- I genitori del bambino hanno la facoltà di accettare o meno la famiglia diurna designata per l'affidamento.
- Il/la coordinatore/trice segue il collocamento e resta disponibile per qualunque delucidazione o intervento necessario al fine di un affidamento che rispetti l'equilibrio del bambino.
- In caso di difficoltà con la famiglia affidante, la famiglia diurna deve far capo immediatamente al/la coordinatore/trice.

Sicurezza

- Il trasporto in automobile, come pure attività particolari (piscina, pista di pattinaggio, viaggi oltre confine, montagna, ecc..) possono avvenire solo dietro autorizzazione scritta dei genitori affidanti. Inoltre ricordiamo che per i tragitti in auto l'uso del seggiolino e delle cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori, è d'obbligo secondo la legge sulla circolazione stradale. La famiglia affidante ha l'obbligo di fornire il seggiolino alla famiglia diurna.

Questo regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2019 e sostituisce il precedente.

Valposchiavo, 14 novembre 2018

Appoggio familiare Valposchiavo

la coordinatrice:

Il presidente:

Francesca Zala

Franco Albertini